

<b>AMET SPA</b> 76125 TRANI (BT)	
RIC.	23 AGO. 2023
Prot. N°	1028

**Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione dell'intero parco automezzi della Società Amet S.p.a –**

- Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti: l'importo complessivo a base di appalto € 160.000,00 (centosessantamila/00) - **Codice Cig 9181852FF4**
- Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità: importo complessivo a base di appalto € 40.000,00 (quarantamila/00) - **Codice Cig 9181890F50**

**Determina a Contrarre:** prot. 1435 dell'8/04/2023

**Responsabile del Procedimento:** Francesco MUCIACCIA

### L'AMMINISTRATORE DELEGATO

**VISTO** la delibera di Consiglio di Amministrazione di Amet S.p.a in data 18-19/10/2022 di delega dei poteri

**VISTO** il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 - *ratione temporis* applicabile;


**VISTO** il Decreto Legge 75/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;

**VISTO** il Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021;

**VISTA** l'iscrizione all'Anagrafica Unica delle Stazioni Appaltanti 0000226900;

#### **PREMESSO CHE**

- con Determina a contrarre n. 1435 del 08/04/2022 è stato disposto di procedere mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 all'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione dell'intero parco automezzi della Società Amet S.p.a per la durata di 24 mesi suddivisa in due distinti lotti:
  - Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti: l'importo complessivo presunto ammonta ad € 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre iva come per legge
  - Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità: l'importo complessivo presunto ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre iva come per legge;
- con pubblicazione del bando di gara prot. 1667 del 22/04/2022 Amet S.p.a procedeva con l'affidamento in appalto del servizio su menzionato mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e *s.m.i* per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in due distinti lotti:
  - Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti: per un importo complessivo presunto di € 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre iva come per legge Cig 9181852FF4;
  - Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità: per un importo complessivo presunto di € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre iva come per legge Cig 9181890F50;
- con verbale del seggio di gara prot. 2961 del 05/07/2022 di esperimento concorsuale della – *terza seduta pubblica* - svoltasi in data 28/06/22 – al contenuto del quale si rinvia *per relationem*, veniva proposta l'*aggiudicazione non efficace* dei servizi relativi al Lotto 1 e Lotto 2 come di seguito:
  - Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti, in favore dell'Operatore Economico MAINTTECH OMA SRL con sede legale in 70026 Modugno (BA) – S.P 231 KM 0,732 C.F./P.IVA



08447640726 avendo ottenuto un punteggio complessivo su parametri economici di 96,729 punti su 100 avendo offerto:

- **S1)** percentuale unica di sconto del **39%** da sommarsi agli sconti base (individuati da Amet S.p.a) da applicare ai prezzi di listino ufficiale delle Case Costruttrici.
- **S2)** percentuale di sconto del **24%** sul “tagliando periodico” di cui agli allegati B e C del Capitolato d’Appalto
- **R)** percentuale di riduzione del **22%** sui tempi ufficiali previsti dai tempari delle Case Costruttrici

- Lotto 2 - Automezzi sez. Elettricità, in favore dell’Operatore Economico MAINTECH OMA SRL con sede legale in 70026 Modugno (BA) – S.P 231 KM 0,732 C.F./P.IVA 08447640726 avendo ottenuto un punteggio complessivo su parametri economici di 96,729 punti su 100 avendo offerto:

- **S1)** percentuale unica di sconto del **23%** da sommarsi agli sconti base (individuati da Amet S.p.a) da applicare ai prezzi di listino ufficiale delle Case Costruttrici.
- **S2)** percentuale di sconto del **24%** sul “tagliando periodico” di cui agli allegati B e C del Capitolato d’Appalto
- **R)** percentuale di riduzione del **22%** sui tempi ufficiali previsti dai tempari delle Case Costruttrici

- con provvedimento del Collegio sindacale in amministrazione ordinaria pro-tempore prot. n. 3616 del 30/08/2022, all’integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*, è stata disposta l’aggiudicazione *non efficace*, in favore dell’anzidetto operatore economico MAINTECH OMA SRL con sede legale in 70026 Modugno (BA) – S.P 231 KM 0,732 C.F./P.IVA 08447640726 subordinando l’efficacia della stessa all’esito delle verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Dlgs 50/2016;
- con verbale di consegna del servizio prot.3657 del 01/09/2022 ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 s.m.i il Rup ha proceduto all’avvio delle prestazioni affidate, in via d’urgenza in ossequio all’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L n. 76 del 16 luglio 202, convertito dalla Legge n. 120/2020, ulteriormente modificato dal D.L n. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021;
- la concorrente – *seconda classificata* - BELLIZZI S.R.L. con sede legale in Bari alla via Tommaso Columbo n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Alberto Bellizzi in data 30/09/2022 ha presentato presso il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia ricorso contro la AMET S.P.A., in persona del l.r.p.t. e nei confronti della società MAINTECH OMA S.R.L., in persona del l.r.p.t., per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari, della determinazione n. 3616 del 29/08/2022 con la quale si è disposta l’aggiudicazione in favore della MAINTECH OMA S.R.L. della procedura di gara per l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione dell’intero parco automezzi della società AMET S.P.A. - Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti (CIG 9181852FF4) e Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità (CIG 9181890F50), sostenendo che l’impresa MAINTECH OMA S.R.L. non possedesse in proprio i requisiti soggettivi di partecipazione nonché quelli tecnici necessari per lo svolgimento del servizio, ma potesse operare in virtù di un “contratto di affitto di azienda” stipulato con la ditte OMA SERVICE SRL.
- in sede di udienza del 19/10/2022 non è stato dato seguito alla domanda cautelare, e fissato nel contempo l’udienza di merito per il giorno 08/02/2023;





- con provvedimento dell'Amministratore Delegato prot. n. 4922 del 13/12/2022, all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem* è stata disposta l'aggiudicazione efficace, in favore dell'operatore economico MAINTTECH OMA SRL con sede legale in 70026 Modugno (BA) – S.P 231 KM 0,732 C.F./P.IVA 08447640726 subordinando la stessa alla seguente condizione *"Nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione dovesse essere annullata o sospesa in sede giurisdizionale, l'affidamento di che trattasi si dovrà ritenere risolto di diritto senza che l'aggiudicatario possa accampare nei confronti della Stazione Appaltante pretese risarcitorie di alcun tipo"*
- con sentenza 352/2023 pubblicata il 22/02/2023, il TAR Puglia Bari respingeva il ricorso proposto dalla Bellizzi Srl;
- con ricorso recante R.G. n. 2546/2023 notificato il 16/03/2023, l'Operatore Economico Bellizzi Srl ricorreva in appello avverso la sentenza del Tar Puglia Bari;
- nelle more del contenzioso sopra riportato, Amet S.p.A e l'Operatore Economico aggiudicatario MAINTTECH OMA SRL in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale statuisce che *"Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare"* procedevano alla stipula dei contratti di cui al Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti e Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità acquisiti al n. 2160 e 2161 del protocollo aziendale in data 09/05/23, **con all'art. 20 la seguente clausola risolutiva:** *"Considerato che è stato notificato, da parte dell'Operatore Economico secondo classificato, ricorso per l'impugnazione degli atti di gara dinnanzi al TAR Puglia - Bari e che il relativo procedimento, rubricato al n. 1068/202 di R.G., con sentenza n. "00352/2023 Reg.Prov.Coll." pubblicata il 22/02/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti, li ha respinti. Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui la predetta sentenza dovesse essere appellata e pertanto l'aggiudicazione dovesse essere annullata in sede giurisdizionale, il presente Contratto di cui all'affidamento di che trattasi, si dovrà ritenere risolto di diritto senza che l'aggiudicatario possa accampare pretese risarcitorie di alcun tipo nei confronti della Stazione Appaltante Amet S.p.a atteso che, fra l'altro, i motivi di impugnazione vertono sulla legittimità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionale";*
- con sentenza n. 6253 pubblicata in data 27/06/2023, lo stesso Consiglio di Stato accoglieva il ricorso proposto dalla Bellizzi Srl per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 00352/2023 ed annullava l'aggiudicazione disposta a suo tempo in favore di Maintech OMA s.r.l. Con riferimento, quindi, al provvedimento di aggiudicazione efficace disposto in favore di Maintech OMA s.r.l. ed annullato dal Consiglio di Stato è stato evidenziato che esso era illegittimo per via della *"mancata valutazione in radice in ordine alla posizione*



*della dante causa Oma Service per (erronea) ritenuta irrilevanza della stessa”, con la conseguenza che, annullata l’aggiudicazione, è stato anche indicato ad AMET S.p.A di “rinnovare la valutazione del possesso dei requisiti generali in capo alla concorrente, conformandosi al decisum della presente sentenza, e cioè prendendo in considerazione nei sensi suindicati anche la posizione della Oma Service quale affittante l’azienda” (cfr. la sentenza de qua, pag. 12, punto 2.1.3, secondo capoverso).*

- Con riferimento al punto 3 della sentenza n. 6253, lo stesso Consiglio di Stato, in conclusione accogliendo l’appello proposto in riforma della sentenza impugnata dispone *“annulla i provvedimenti amministrativi gravati, nei termini di cui in motivazione”* (cfr. la sentenza de qua, pag. 13)
- Con provvedimento prot. 3130 del 07/07/2023, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6253/2023 si è preso atto dell’avvenuto annullamento giurisdizionale (Consiglio di Stato sentenza n. 6253 pubblicata in data 27/06/202) del provvedimento prot. n. 4922 del 13/12/2022 con il quale è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione nei confronti dell’Operatore Economico MAINTeCH OMA SRL con sede legale in 70026 Modugno (BA) – S.P 231 KM 0,732 C.F./P.IVA 08447640726 di cui al provvedimento prot. n. 3616 del 30/08/2022
- Con il medesimo provvedimento prot. 3130 del 07/07/2023 Amet S.p.a disponeva il riavvio dell’istruttoria per la rivalutazione del possesso dei requisiti generali in capo alla concorrente Maintech OMA s.r.l. prendendo in considerazione la posizione della OMA Service s.r.l. quale affittante l’azienda, nel rispetto della pronuncia del Consiglio di Stato di che trattasi n.6253/2023;
- Con nota prot. 3131 del 07/07/2023 inviata via pec in pari data agli Operatori Economici OMA SERVICE Srl concedente/ausiliaria e MAINTeCH OMA S.r.l è stato richiesto, nelle more della ricezione da parte degli enti preposti, di fornire eventuali ed ulteriori elementi, nonché ogni altro atto, documento e provvedimento che sia astrattamente idoneo a consentire al RUP di effettuare una corretta valutazione circa il possesso dei requisiti sin dalla data di partecipazione alla gara del concorrente Maintech Oma S.r.l., da parte della società concedente e ausiliaria Oma Service Srl con particolare riferimento al *“provvedimento Anas del 25 luglio 2022”* evidenziato dal Consiglio di stato nella sentenza n. 6253/2023 nel quale emergono riscontrate irregolarità contributive e fiscali in capo alla Oma Service S.r.l.
- Con nota prot. 3135 del 10/07/2023 trasmessa via pec in pari data, è stato richiesto all’agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli - certificazione ex art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016 attestante la posizione degli operatori economici OMA SERVICE Srl e MAINTeCH OMA S.r.l a partire dalla data del 18/05/2022 quale termine ultimo di presentazione dell’offerte con riferimento anche ad eventuali violazioni *“non definitivamente accertate”*;
- Con nota prot. 3136 del 10/07/2023’ trasmessa via pec in pari data, è stato richiesto allo Sportello Unico Previdenziale - certificazione ex art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016 attestante la posizione degli operatori economici OMA SERVICE Srl e MAINTeCH OMA S.r.l a partire dalla data del 18/05/2022 quale termine ultimo di presentazione dell’offerte con riferimento anche ad eventuali violazioni *“non definitivamente accertate”*;
- Con pec del 11/07/2023 acquisita agli atti col prot. n. 3178 del 12/07/2023 l’Operatore Maintech Oma S.r.l riscontrava la predetta nota prot. 3131 del 07/07/2023 non fornendo alcun elemento aggiuntivo rispetto a quanto sinora emerso nel corso del giudizio;



- Lo Sportello Unico Previdenziale con pec del 12/07/2023 acquisita agli atti aziendali col prot. n. 3208 del 14/07/2023 trasmetteva i durc, relativi al periodo richiesto per entrambe le aziende. Pertanto con Durc n. INPS\_31061730 (data richiesta 28/04/2022), INPS\_31517206 (data richiesta 30/05/2022) INAIL\_33667076 (data richiesta 27/06/2022), INAIL\_34675149 (data richiesta 20/09/2022), INAIL\_35409864 (data richiesta 07/11/2022) INPS\_36814227 (data richiesta 07/07/23) attestava che Oma Service S.r.l. versava in situazione di irregolarità contributiva di rilevante importo. Mentre dai durc acquisiti, l'Operatore Economico MAINTECHOMA Srl risulta essere in situazione di regolarità contributiva;
- Con pec del 02/08/2023 e 17/08/2023 trasmessa alla Agenzia Delle Entrate D.P. di Bari – Ufficio Controlli – si sollecitava il riscontro di cui alla nota prot. 3135;
- Con certificazione trasmessa a mezzo pec in data 21/08/2023 e acquisita agli atti aziendali, l'Agenzia delle Entrate di Bari – Direzione Provinciale di Bari, comunicava la presenza in capo all'operatore Economico concedente OMA SERVICE S.r.l. di *violazioni gravi definitivamente accertate* per un importo complessivo di oltre 2 (due) milioni di euro. Inoltre dall'esame di quanto dettagliato nella predetta certificazione risultano a carico di OMA SERVICE S.r.l. anche *violazioni gravi non definitivamente accertate* di rilevante importo;

#### CONSIDERATO CHE

- A seguito della rivalutazione del possesso dei requisiti generali in capo al concorrente, conformandosi al *decisum* della sentenza, e cioè avendo preso in considerazione anche la posizione della Oma Service Srl quale "affittante l'azienda" (cfr. la sentenza de qua, pag. 12, punto 2.1.3, secondo capoverso), è emersa in capo alla stessa, una situazione di irregolarità contributiva e fiscale, fattispecie questa ostativa alla prosecuzione dell'appalto;
- I requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica devono essere posseduti per tutta la durata della gara legittimando pertanto l'esclusione laddove l'accertamento della sopraggiunta carenza dei requisiti sia successivo all'aggiudicazione definitiva; inoltre, gli stessi requisiti devono essere mantenuti anche durante l'esecuzione del contratto;
- Con riferimento al punto 2.1.2 della sentenza n. 6253, lo stesso Consiglio di Stato, ha affermato: *"a) il contratto di cessione o di affitto d'azienda determina l'automatico trasferimento all'acquirente (o all'affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile; b) in base al principio generale ubi commoda ibi incommoda, il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente; c) l'esigenza sottesa a una simile interpretazione è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell'azienda, dal momento che l'influenza dell'impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti; d) spetta alla società affittuaria l'onere di dimostrare la discontinuità gestionale tra le due società"* (Cons. Stato, V, 7 aprile 2023, n. 3629; cfr. anche *Id.*, 14 luglio 2022, n. 5973). In tale prospettiva, "la continuità imprenditoriale tra l'affittuario e l'affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell'azienda ad altra impresa,



*giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni” (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2023, n. 388; cfr. anche Id., 18 marzo 2022, n. 1973; 5 dicembre 2022, n. 10607; III, 12 dicembre 2018, n. 7022; V, 7 ottobre 2021, n. 6706).*

- Nella fattispecie, le irregolarità fiscali e contributive della Società cedente/locatrice OMA SERVICE Srl emerse dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate di Bari e dai Durc acquisiti tramite lo Sportello Unico Previdenziale, coinvolgono anche l’impresa affittuaria MAINTech OMA Srl, sussistendo la sostanziale continuità aziendale tra i due soggetti così come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza 6253 pubblicata in data 27/06/2023;

#### **PRESO ATTO**

- del parere dell’avvocato Giacomo Tarantini acquisito agli atti aziendali col prot. n. 3061 del 05/07/23, difensore di Amet S.p.a nell’ambito della Controversia Consiglio di Stato R.G. n. 2546/2023 definita con sentenza n. 6253/2023;

#### **RITENUTO**

- di procedere nel rispetto del provvedimento Amet S.p.a prot. 3130 del 07/07/2023;
- all’esito di suddetta fase di verifica, di non confermare l’aggiudicazione alla concorrente Maintech OMA s.r.l. per difetto dei requisiti, e di procedere alla risoluzione del contratto in corso, facendo applicazione della clausola risolutiva di cui all’art. 20 appositamente inserita nei contratti stipulati relativamente al Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti e Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità che prevede: *“Considerato che è stato notificato, da parte dell’Operatore Economico secondo classificato, ricorso per l’impugnazione degli atti di gara dinnanzi al TAR Puglia - Bari e che il relativo procedimento, rubricato al n. 1068/202 di R.G., con sentenza n. “00352/2023 Reg.Prov.Coll.” pubblicata il 22/02/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti, li ha respinti. Le parti concordano che, nell’ipotesi in cui la predetta sentenza dovesse essere appellata e pertanto l’aggiudicazione dovesse essere annullata in sede giurisdizionale, il presente Contratto di cui all’affidamento di che trattasi, si dovrà ritenere risolto di diritto senza che l’aggiudicatario possa accampare pretese risarcitorie di alcun tipo nei confronti della Stazione Appaltante Amet S.p.a atteso che, fra l’altro, i motivi di impugnazione vertono sulla legittimità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionale”;*
- di proseguire, la gara di che trattasi mediante lo scorrimento della graduatoria e nella quale la ricorrente Bellizzi S.r.l. si è classificata seconda, avendo la stessa, dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal bando di gara;
- di aggiudicare pertanto l’appalto di che trattasi, per scorrimento della graduatoria, all’Operatore Economico Bellizzi S.r.l. alle condizioni economiche offerte in sede di gara;
- di autorizzare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 s.m.i - *ratione temporis* – nelle more della verifica dei requisiti del predetto Operatore Economico, all’affidamento delle prestazioni, in via d’urgenza, al nuovo aggiudicatario in ossequio all’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, ulteriormente modificato dal D.L n. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021;

**TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO**

VISTO l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i in ordine alla motivazione del provvedimento amministrativo

### DISPONE

- Di dare atto che quanto specificato in narrativa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6253 pubblicata in data 27/06/2023 e provvedimento Amet S.p.a prot. 3130 del 07/07/2023, di non confermare, per **difetto dei requisiti** in capo alla OMA SERVICE S.r.l concedente e ausiliaria della Società MAINTECH OMA S.r.l, l'aggiudicazione dell'appalto di manutenzione automezzi aziendali relativo a:
  - Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti - Cig 9181852FF4;
  - Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità: - Cig 9181890F50;
- Di revocare a partire dal 01/09/2023 l'affidamento del servizio di manutenzione automezzi aziendali relativo a:
  - Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti - Cig 9181852FF4;
  - Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità: - Cig 9181890F50;attualmente affidato all'Operatore Economico MAINTECH OMA SRL con sede legale in 70026 Modugno (BA) – S.P 231 KM 0,732 C.F./P.IVA 08447640726;
- la risoluzione dei contratti in corso con Maintech OMA s.r.l. ai sensi della clausola risolutiva prevista all'art. 20 dei contratti stipulati relativamente al Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti e Lotto 2 Automezzi sez. Elettricità (prot. 2160-2161);
- di proseguire, la gara di che trattasi mediante lo scorrimento della graduatoria nella quale la ricorrente Bellizzi S.r.l si è classificata seconda, avendo la stessa, in sede di partecipazione dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal bando di gara;
- di affidare il servizio di manutenzione e riparazione dell'intero parco automezzi della Società Amet S.p.a di cui alla gara pubblicata con bando di gara prot. 1667 del 22/04/2022 suddivisa in due distinti lotti:
  - Lotto 1 Automezzi sez. Trasporti
  - Lotto 2 Automezzi sez. Elettricitàper la **residuale** durata ovvero fino al 31/08/2024 e/o per i **residuali** importi ed alle condizioni economiche offerte in sede di partecipazione alla gara, al concorrente Bellizzi S.r.l con sede legale in Bari alla via Tommaso Columbo n. 29 p.iva 04612880726;
- di autorizzare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 s.m.i - *ratione temporis* – nelle more di verifica dei requisiti del secondo classificato all'affidamento delle prestazioni, in via d'urgenza, al nuovo aggiudicatario in ossequio all'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, ulteriormente modificato dal D.L n. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i - *ratione temporis* - applicabile, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al presente atto nei confronti dell'Operatore Economico Bellizzi Srl è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale;
- Il Responsabile del Procedimento Sig. Francesco MUCIACCIA capo area del settore Trasporti Urbani di Amet S.p.a, Vorrà dar corso ai conseguenti adempimenti.





- Il Responsabile del Procedimento, dovrà provvedere agli adempimenti di propria competenza relativi alla normativa di settore sui contratti pubblici, attenendosi agli obblighi di comunicazione dei dati di cui al presente appalto nei confronti della competente Autorità Nazionale Anticorruzione;

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**Dott. Michele PASCULLI**